



CAPITANERIA DI PORTO - MOLFETTA

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale

ORDINANZA N° 28 /2016

BARRIERE SOMMERSE LITORALE DEL COMUNE DI GIOVINAZZO

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

- VISTA:** la propria Ordinanza n. 27/2011 in data 06.06.2011 con la quale la scrivente a seguito di diverse segnalazioni da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Giovinazzo circa la presenza di fenomeni di elevata erosione di tratti di costa sopraelevata di quattro metri circa sul livello del mare, sul lungomare Marina Italiana e in località Cala Crocifisso del Comune di Giovinazzo, ha interdetto qualsiasi attività connessa con gli usi del mare, nello specchio acqueo sottostante quei tratti di costa;
- VISTA:** la propria Ordinanza n.73/2015 in data 31.12.2015 con la quale la scrivente ha disciplinato, nell'ambito del più ampio progetto di consolidamento della fascia costiera del comune di Giovinazzo, l'attività inerente i lavori di realizzazione di barriere artificiali da parte dell'Impresa edile Geom. Salvatore Turco s.r.l. di Bari;
- VISTO:** il verbale di consegna di aree di demanio marittimo n° 125/4/2015 in data 03.09.2015 al Comune di Giovinazzo;
- VISTO:** il verbale di consegna lavori in data 08.09.2015 da parte del Comune di Giovinazzo nei confronti dell'Impresa Edile Geom. Salvatore Turco s.r.l. di Bari;
- VISTE:** le comunicazioni rispettivamente in data 15.03.2016 e 20.04.2016 con le quali l'Impresa edile Geom. Salvatore Turco s.r.l. comunicava di aver terminato i lavori di realizzazione della scogliera soffolta nonché della scogliera radente;
- VISTA:** la nota prot. n° M_D MFARITA 0002002 in data 31.07.2015 con cui il Comando Zona Fari e dei Segnalamenti Marittimi Taranto dichiarava di non prescrivere alcuna segnaletica marittima sulle opere da realizzare per la difesa del costone roccioso;
- CONSIDERATO:** che le succitate barriere non sono segnalate da segnalamenti diurni e notturni;
- RITENUTO:** necessario salvaguardare l'incolumità delle persone, nonché la sicurezza della navigazione nella zona di mare interessata dalla presenza delle barriere artificiali;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 16/2015 in data 28 maggio 2015 "Ordinanza di sicurezza balneare";
- VISTI:** gli art. 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte Marittima);

RENDE NOTO

che nello specchio acqueo immediatamente a nord del porto di Giovinazzo, prospiciente il Lungomare Marina Italiana, ad una distanza dal litorale di circa 60 metri, con coordinate geografiche indicate nella sottostante tabella, come da planimetria allegata, è stata realizzata a difesa della costa una barriera sommersa di circa 204 metri di lunghezza, di cui 167 metri circa aventi battente acqua pari a - 0.50 metri e i restanti 37 metri circa aventi battente acqua pari a - 2.00 metri:

Coordinate estremità nonchè coordinate intermedie di deviazione del percorso e di variazione di quota	Lunghezza (metri)	Larghezza (metri)	Tipologia del materiale impiegato per la realizzazione della scogliera – barriera (roccia, blocchi di cemento, tetrapodi, ecc.)
a) 41°11.426'N – 016°40.176'E; b) 41°11.428'N – 016°40.057'E; c) 41°11.438'N – 016°40.033'E.	a) - b) 167 m b) - c) 37 m	25	Roccia di natura calcarea in blocchi

ORDINA

- ART.1** E' fatto obbligo alle unità in genere in navigazione nella zona di mare posta immediatamente a nord del porto di Giovinazzo (BA), di prestare la massima attenzione e di navigare ad una distanza di sicurezza dalle barriere sommerse antistanti il lungomare Marina Italiana di cui al rende noto, prive di segnalamenti diurni e notturni.
- ART.2** I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno, salvo che il fatto non configuri diversa fattispecie illecita, come applicabile, nelle sanzioni previste dagli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché dall'art. 53 del D.Lgs. 171/2005 e successive modifiche ed inoltre saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente arrecati a terzi e/o cose in dipendenza dell'inosservanza delle norme contenute nell'Ordinanza stessa.
- ART.3** E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inserimento della stessa nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/molfetta.

Molfetta, li

22/06/2016

IL COMANDANTE
C.F.(CP) *Nicola ALBINO*

CAPTANERIA DI PORTO MOLETTA

PLANIMETRIA ALLEGATA ALL'ORDINANZA N° 28/2016 DEL 22.06.2016



